



Legge di Bilancio 2022: una prima lettura.

Legge 30 dicembre 2021, n. 234

**Centro Studi Nazionale ANCL
17/01/2022**



Capitolo 4 “altre novità in materia di lavoro

- Giovanni Cruciani, Consulente del Lavoro
- Centro Studi Nazionale ANCL

D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 2008 – Art. 13 DL 146/2021 in legge 215/2021

1-bis Lavoratori autonomi occasionali

«Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di **preventiva comunicazione** all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la **sanzione amministrativa** da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124»

INL nota n. 29 del 11.01.2022: art. 13, D.L. n. 146/2021 in L. n. 215/2021 – obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali.

Ambito di applicazione: soggetti interessati L'obbligo in questione è previsto all'interno della disciplina in materia di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008, ragion per cui anche il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

Inoltre, la disposizione interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all'art. 2222 c.c. – riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in ragione dell'occasionalità dell'attività, al regime fiscale di cui all'art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.

INL nota n. 29 del 11.01.2022: art. 13, D.L. n. 146/2021 in L. n. 215/2021 – obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali.

Restano viceversa **esclusi**, oltre ai rapporti di natura subordinata:

- le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, peraltro già oggetto di comunicazione preventiva ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996);
- i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell'art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
- le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA; se tuttavia l'attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell'ambito di applicazione della disciplina in esame;
- i rapporti di lavoro "intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917", rispetto ai quali la L. n. 233/2021, di conversione del D.L. n. 152/2021, ha introdotto una speciale disciplina concernente gli obblighi di comunicazione, intervenendo sull'art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996) e stabilendo, tra l'altro, che tale comunicazione "è effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro".

INL nota n. 29 del 11.01.2022: art. 13, D.L. n. 146/2021 in L. n. 215/2021 – obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali.

Tempistiche

L'obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo l'entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della presente nota.

Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della presente nota, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, stante l'assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro i prossimi 7 giorni di calendario e cioè entro il 18 gennaio p.v. compreso.

Resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della presente nota, secondo cui la comunicazione andrà effettuata prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico

INL nota n. 29 del 11.01.2022: art. 13, D.L. n. 146/2021 in L. n. 215/2021 – obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali.

Modalità di comunicazione

Secondo la disposizione in esame, l'obbligo di comunicazione, da effettuarsi all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione, avviene mediante SMS o posta elettronica e comunque con le modalità operative di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.

INL nota n. 29 del 11.01.2022: art. 13, D.L. n. 146/2021 in L. n. 215/2021 – obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali.

contenuto della comunicazione

Quanto ai contenuti della comunicazione la stessa, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell'e-mail, senza alcun allegato, dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:

- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell'attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Dato obbligatorio è altresì quello relativo all'ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico

INL nota n. 29 del 11.01.2022: art. 13, D.L. n. 146/2021 in L. n. 215/2021 – obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali.

Sanzioni

La disposizione, analogamente a quanto previsto in relazione all'impiego di lavoratori intermittenti, prevede che “in caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.

Le sanzioni potranno essere dunque più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

Si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni.



Comunicazioni obbligatorie e invio telematico del Modulo Unificato URG

DM 4 gennaio 2022 n. 186

Il Ministero del Lavoro informa che, in caso di malfunzionamento del sistema informatico, i datori di lavoro devono **trasmettere il Modulo Unificato URG in via telematica**, come già avviene per il Modulo Unificato LAV.

Non è più ammesso, infatti, l'invio **via fax** (art. 4, c. 5-6, DM 30 ottobre 2007).

Resta l'obbligo di **successiva trasmissione telematica** del Modulo Unificato LAV entro il primo giorno utile.

1. Reddito di cittadinanza – art. 1 co. 73 l. 234/2021

Il Reddito di Cittadinanza è una misura di sostegno economico introdotta con il DL 4/2019 convertita in L. 26/2019.

Modifiche sono state introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. da 73 a 86, L. 234/2021).

La misura viene configurata come un sussidio di sostentamento per le persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'art. 545 c.p.c., il quale prevede l'impignorabilità di tale tipologia di redditi.

1. Reddito di cittadinanza – art. 1 co. 73 l. 234/2021

Per avere diritto al Reddito di Cittadinanza è necessario possedere congiuntamente alcuni requisiti: residenza, reddituali e patrimoniali riferiti al nucleo familiare.

Per es. essere cittadini italiani, europei o lungo soggiornanti, risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa, ISEE inferiore a € 9.360 annui.

Assenza di condanne

Inoltre, il richiedente non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, anche a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, o aver riportato condanne definitive nei 10 anni precedenti la richiesta per determinati delitti.

1. Reddito di cittadinanza – art. 1 co. 73 l. 234/2021

Per la **verifica del rispetto dei requisiti reddituali**, l'art. 1, c. 74, della Legge di Bilancio 2022 prevede che l'INPS definisca, entro il 31 marzo di ogni anno, di concerto con il ministero del Lavoro, l'Agenzia delle Entrate e col supporto della Guardia di finanza e del ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, un piano di verifiche dei requisiti patrimoniali indicati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), con specifico riferimento ai redditi posseduti all'estero.

1. Reddito di cittadinanza – art. 1 co. 73 l. 234/2021

Inoltre, in caso di variazione della condizione occupazionale per avvio di attività d'impresa o lavoro autonomo, in forma individuale o di partecipazione da parte di uno o più componenti del nucleo familiare, l'art. 3, c. 9, DL 4/2019, L. 26/2019, nel testo previgente, prevedeva la necessità di inviarne comunicazione ad INPS entro 30 giorni dall'inizio.

La Legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 74, L. 234/2021) modifica indicando che **la variazione, a pena di decadenza dal beneficio, deve essere comunicata entro il giorno antecedente l'inizio dell'attività.**

1. Reddito di cittadinanza – art. 1 co. 73 l. 234/2021

Riduzione dell'importo

A partire dal 2022, ai sensi dell'art. 1, c. 76, L. 234/2021 viene introdotto un meccanismo di riduzione dell'importo dell'assegno mensile.

Ridotto di 5 euro per ciascun mese a partire dal mese successivo a quello in cui si è rifiutata un'offerta congrua.

1. Reddito di cittadinanza – art. 1 co. 73 l. 234/2021

Offerta di lavoro

Visto che l'obiettivo del Rdc è incentivare l'occupazione, il citato comma 74 prevede che la congruità di un'offerta di lavoro non sia più legata alla durata di fruizione del beneficio come attualmente previsto.

Una prima offerta si potrà ritenere congrua se la sede di lavoro disti 80 Km (attualmente 100 Km) o sia raggiungibile in 100 minuti con mezzi pubblici.

1. Reddito di cittadinanza – art. 1 co. 73 l. 234/2021

Offerta di lavoro

A partire dalla seconda offerta la congruità sarà riconosciuta se la sede di lavoro si trova nel territorio italiano, senza limiti di distanza dalla residenza, mentre finora la seconda offerta, o anche la prima se successiva ai primi 12 mesi di fruizione del RdC, era ritenuta congrua se la distanza era pari a 250 Km e solo per la terza offerta veniva meno il vincolo chilometrico.

Il parametro degli 80 Km di distanza dalla residenza o raggiungibile in massimo 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici, in caso di prima e di seconda offerta, è applicabile per rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale.

1. Reddito di cittadinanza – art. 1 co. 73 l. 234/2021

Decadenza

In base al testo previgente, il beneficiario di RdC poteva rifiutare 2 offerte di lavoro congrue su 3 senza perdere il sostegno al reddito. A partire dal 2022, invece, **la percezione sarà revocata laddove venga rifiutata anche 1 offerta di lavoro congrua su 2 ricevute.**

1. Reddito di cittadinanza – art. 1 co. 73 l. 234/2021

Incentivi all'assunzione e Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID)

In favore dei datori di lavoro che assumano percettori di RdC, **a partire dal 2022 è previsto l'esonero contributivo anche per assunzioni** a tempo determinato e/o a tempo parziale, anche mediante contratto di apprendistato, aumentando le possibilità di inserimento lavorativo dei beneficiari del RdC anche se i datori di lavoro potrebbero essere portati ad assunzioni a termine e non a tempo indeterminato.

Ultima novità è rappresentata dal fatto che la domanda di RdC equivarrà alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) per il richiedente e per i componenti maggiorenni e sarà trasmessa dall'INPS all'ANPAL.

2 **Novità pensioni – 87/94**

Ape Sociale

Viene disposta la proroga al 2022 dell'Ape sociale, ampliando la categoria dei lavori gravosi che hanno accesso alla misura ed eliminando il requisito dei tre mesi dalla fine del godimento della Naspi.

Si prevede, ai fini dell'accesso all'Ape sociale, la **riduzione del requisito di anzianità contributiva da 36 a 32 anni** per i lavoratori appartenenti al settore edile e al settore della ceramica e terracotta.

2

Novità pensioni – 87/94

Opzione Donna

Viene prorogata per l'anno 2022, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.

2 Novità pensioni – 87/94

Uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi

Istituzione e di un **fondo per favorire l'uscita anticipata dal lavoro degli addetti delle PMI in crisi**, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni.

Spetterà a un decreto interministeriale (Mise-MefLavoro), da adottare entro due mesi dall'entrata in vigore della manovra, criteri, modalità e procedure di erogazione delle risorse.

3. Previdenza Giornalisti - 103

Come cambia la previdenza dei giornalisti dal 1° luglio 2022

13/01/2022 - Francesco Geria

Il trasferimento delle gestioni previdenziali

L'art. 1, c. 103, L. 234/2021 sancisce che, a decorrere dal 1° luglio 2022, la **funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI)** ai sensi dell'art. 1 L. 1564/51, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, **venga trasferita**, limitatamente alla gestione sostitutiva, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (**INPS**), che succede nei relativi rapporti attivi e passivi.

Sempre dal 1° luglio 2022, i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti **saranno attratti e iscritti all'assicurazione generale obbligatoria** per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.

4. Congedo di paternità – 134

134. All'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: «e **2021** » sono sostituite dalle seguenti: « e **dall'anno 2021**»;
- b) al secondo periodo, le parole: «, a sette giorni per l'anno 2020 e a dieci giorni per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, a sette giorni per l'anno 2020 e a **dieci giorni dall'anno 2021**»;
- c) al terzo periodo, le parole: «e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « e dall'anno 2021».



4. **Congedo di paternità – 134**

5. Contratto di espansione (tra il 191 e il 220)

215. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «In via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021, salvo quanto previsto al comma 1-bis,» sono inserite le seguenti: «**e per gli anni 2022 e 2023**, salvo quanto previsto al comma 1-ter, »;

5. Contratto di espansione (tra il 191 e il 220)

b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

« 1-ter. Per gli **anni 2022 e 2023 il limite minimo di unità lavorative** in organico di cui al comma 1 **non può essere inferiore a cinquanta**, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un'unica finalità produttiva o di servizi »;

c) al comma 5-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2022 i benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 80,4 milioni di euro per l'anno 2022, 219,6 milioni di euro per l'anno 2023, 264,2 milioni di euro per l'anno 2024, 173,6 milioni di euro per l'anno 2025 e 48,4 milioni di euro per l'anno 2026»;

5. **Contratto di espansione (tra il 191 e il 220)**

d) al comma 7, le parole: « entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 101 milioni di euro per l'anno 2021 e di 102 milioni di euro per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti:

«entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 101 milioni di euro per l'anno 2021, di 256,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 469 milioni di euro per l'anno 2023 e di 317,1 milioni di euro per l'anno 2024».

6. Naspi - 221

221. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere **dal 1° gennaio 2022 sono destinatari della NASpi anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240**»;

6. Naspi - 221

b) all'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), cessa di applicarsi con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022»;

c) all'articolo 4, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, la **NASpl si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione**; tale riduzione decorre dal primo giorno dell'ottavo mese di fruizione per i beneficiari della NASpl che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età alla data di presentazione della domanda».

6. Naspi - 221

222. All'articolo 3, primo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 240, dopo le parole: «ordinaria e straordinaria,» sono inserite le seguenti: «all'indennità di disoccupazione denominata NASpl,»

7. Dis-coll – 223

223. All'articolo 15 del decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 15-quater è aggiunto il seguente:

« 15-quinquies. In relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 **la DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione** ed è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro e il predetto evento.

Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di dodici mesi. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile di cui al comma 4, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della DIS-COLL per l'anno in corso.

7. Dis-coll – 223

A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, **è dovuta un'aliquota contributiva pari a quella dovuta per la NASpl».**

9. Sostegno alla maternità – 239

239. Alle lavoratrici di cui agli articoli 64, 66 e 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che abbiano dichiarato, nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, **l'indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi** a decorrere dalla fine del periodo di maternità.

9. Sostegno alla maternità – 239

Articoli

64: lav. Gestione Separata

66: Lav. Autonome e imprenditrici agricole

70: Lav. Libere professioniste

Circolare INPS 1 del 3.1.2022

10. Piani formativi aziendali – 241

241. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «**I fondi possono altresì finanziare, in tutto o in parte, piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale** in costanza di rapporto di lavoro ai sensi degli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 »

11. Fondi paritetici interprofessionali

242. **Al fine di favorire percorsi di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro orientati al mantenimento del livello occupazionale nell'impresa**, per gli anni 2022 e 2023, **ai fondi paritetici interprofessionali** costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che finanziano percorsi di incremento delle professionalità di lavoratori destinatari dei trattamenti di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il versamento di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è annualmente rimborsato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei fondi stessi dell'andamento del costo dei programmi formativi realizzati in favore dei soggetti di cui al presente comma.

722: tali risorse gravano sulle quote destinate ai **fondi interprofessionali** per la formazione continua.

12. Politiche attive lavoratori autonomi - 251

251. Al fine di migliorare l'accesso alle informazioni sul mercato e ai servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA, le **misure di assistenza intensiva all'inserimento occupazionale** del programma nazionale GOL sono riconosciute anche ai lavoratori autonomi che cessano in via definitiva la propria attività professionale.

12. Politiche attive lavoratori autonomi - 251

252. I **servizi di assistenza** di cui al comma 251 sono erogati dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente, mediante lo sportello dedicato **al lavoro autonomo** di cui all'articolo 10 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini e i collegi professionali e le associazioni costituite ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 5 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali.

13. Riordino del tirocinio – 720 e ss


720.

Il tirocinio è un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare.

13. Riordino del tirocinio – 720 e ss

721. **Entro centottanta giorni** dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e le regioni concludono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curricolari, sulla base dei seguenti criteri:



13. Riordino del tirocinio – 720 e ss

- a) revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l'applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;

- b) individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d'impresa;

13. Riordino del tirocinio – 720 e ss

c) definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all’inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;

d) definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l’attivazione di nuovi tirocini all’assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;

13. Riordino del tirocinio – 720 e ss

e) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

13. Riordino del tirocinio – 720 e ss

722. La **mancata corresponsione dell'indennità** di cui alla lettera b) del comma 721 comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

13. Riordino del tirocinio – 720 e ss

723. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente.

Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

13. Riordino del tirocinio – 720 e ss

724. I tirocini sono **soggetti a comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante** ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

13. Riordino del tirocinio – 720 e ss

725. Il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al **rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza** di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

13. Riordino del tirocinio – 720 e ss

726. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati i commi 34, 35 e 36 dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Sono abrogati i commi 34, 35, 36 Legge Fornero e quindi fino al nuovo accordo per le nuove linee guida entro 180 giorni, che si fa?

13. Riordino del tirocinio – 720 e ss

729. Le disposizioni di cui ai commi 727 e 728 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

14. Professionisti e malattia/infortunio – 927 e ss

Malattia professionisti

927. Il presente comma nonché i commi da 928 a 944 recano i principi fondamentali di disciplina della **sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari** a carico del libero professionista in caso di **malattia o in casi di infortunio** avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni ai sensi dell'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

adempimenti tributari ok, e quelli Previdenziali ed assistenziali?

14. Professionisti e malattia/infortunio – 927 e ss

928. Le disposizioni di cui al comma 927 si applicano a tutti i casi di infortunio, seppure non avvenuti in occasione di lavoro, e a tutte le **malattie ancorché non correlate al lavoro.**

14. Professionisti e malattia/infortunio – 927 e ss

929. In **caso di ricovero del libero professionista** in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, **nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento.**

14. Professionisti e malattia/infortunio – 927 e ss

930.

La disposizione di cui al comma 927 si applica al termine stabilito in favore della pubblica amministrazione che ha carattere di perentorietà e **per il cui inadempimento è prevista una sanzione pecuniaria e penale** nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

14. Professionisti e malattia/infortunio – 927 e ss

931. I **termini** relativi agli adempimenti di cui al comma 929 **sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d’inizio delle cure domiciliari fino a trenta giorni dopo la dimissione** dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari.

La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari superiori a tre giorni.

14. Professionisti e malattia/infortunio – 927 e ss

932.

Gli adempimenti sospesi in attuazione dei commi da 927 a 944 devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

14. Professionisti e malattia/infortunio – 927 e ss

933. Ai fini dei commi da 927 a 944:

a) per **«libero professionista»** si intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali;

14. Professionisti e malattia/infortunio – 927 e ss

b) per «**infortunio**» s'intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili;

c) per «**grave malattia**» s'intende uno stato patologico di salute, non derivante da infortunio, la cui gravità sia tale da determinare il temporaneo mancato svolgimento dell'attività professionale, a causa della necessità di provvedere ad immediate cure ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini e analisi finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute;

14. Professionisti e malattia/infortunio – 927 e ss

d) per «cura domiciliare» s'intende la cura a seguito di infortunio o per malattia grave, nonché l'erogazione delle prestazioni mediche, riabilitative, infermieristiche e di aiuto infermieristico necessarie e appropriate in base alle specifiche condizioni di salute della persona ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;

14. Professionisti e malattia/infortunio – 927 e ss

e) per «**intervento chirurgico**» s'intende l'intervento svolto presso una struttura sanitaria e necessario per la salvaguardia dello stato di salute del libero professionista;

14. Professionisti e malattia/infortunio – 927 e ss

934. La **sospensione dei termini tributari** disposta ai sensi del comma 927 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica **solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare.**

14. Professionisti e malattia/infortunio – 927 e ss

935. Copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnata o inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dai commi da 927 a 944

14. Professionisti e malattia/infortunio – 927 e ss

936. Alle ipotesi previste dai commi da 932 a 937 è **equiparato il parto prematuro della libera professionista.**

Al verificarsi dell'evento i termini relativi agli adempimenti tributari di cui al comma 929 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo.

La libera professionista deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di conclusione della stessa, la data di ricovero e la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti

14. Professionisti e malattia/infortunio – 927 e ss

937. In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza.

La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza e la data dell'interruzione della stessa, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

14. Professionisti e malattia/infortunio – 927 e ss

938. La **sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari** di cui ai commi da 929 a 932 si applica **anche nel caso di decesso** del libero professionista, purché esista un mandato professionale tra le parti avente data antecedente al decesso.

I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi per **sei mesi** a decorrere dalla data del decesso.

14. Professionisti e malattia/infortunio – 927 e ss

939. Entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il cliente deve consegnare o inviare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con PEC, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, il relativo mandato professionale.

14. Professionisti e malattia/infortunio – 927 e ss

940. Le disposizioni di cui ai commi da 927 a 944 **si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria**, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a tre, ovvero il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale.

14. Professionisti e malattia/infortunio – 927 e ss

941. Per le somme dovute a titolo di tributi, il cui pagamento è stato sospeso ai sensi delle disposizioni dei commi da 927 a 944, si applicano gli interessi al tasso legale.

Gli interessi, da versare contestualmente all'imposta o al tributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.

14. Professionisti e malattia/infortunio – 927 e ss

942. La **pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo** nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione degli adempimenti ai sensi dei commi da 927 a 944.

All'attuazione delle predette disposizioni le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

14. Professionisti e malattia/infortunio – 927 e ss

943. Chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di termini ai sensi dei commi da 927 a 944 sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni.

Ogni altra violazione delle disposizioni dei commi da 927 a 942 è punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.

14. Professionisti e malattia/infortunio – 927 e ss

944.

Le sanzioni di cui al comma 943 si applicano, altresì, a chiunque favorisca il compimento degli illeciti di cui al medesimo comma.

Socrate:

***“C’è un limite oltre il quale la
sopportazione cessa di essere una virtù.”***

Il presente materiale sarà
disponibile su
www.ancl.it